



19440-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

LUCA RAMACCI

- Presidente -

Sent. n. sez. 301

ANGELO MATTEO SOCCI

- Relatore -

CC - 08/02/2022

ALDO ACETO

R.G.N. 37667/2021

ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

FABIO ZUNICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce
(omissis) nato a (omissis) c/

avverso l'ordinanza del 10/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di LECCE

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

lette le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI: "Annullamento con rinvio".

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Lecce, in sede di riesame, con ordinanza del 10 settembre 2021 ha disposto il dissequestro dello stabilimento balneare (omissis) sito ne Comune di (omissis) in accoglimento del riesame proposto da (omissis). Il (omissis) era stato sequestrato con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 28 luglio 2021, relativamente ai reati in accertamento di cui agli art. 734 cod. pen., 44, primo comma, lettera C, d.P.R. 380 del 2001, 181 d. lgs. 42 del 2004, 54 e 1161 del cod. nav.

2. Ricorre in cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.

2. 1. Violazione di legge (art. 157 cod. pen.) per erronea considerazione della prescrizione dei reati in accertamento.

Il Tribunale dopo aver ritenuto indubbia la circostanza che il (omissis) sia stato realizzato in forza di permesso di costruire numero (omissis) e che, negli anni successivi esso non sia mai stato stagionalmente smontato e rimontato ha dichiarato che i reati fossero estinti per prescrizione. Sulla natura permanente dei reati contestati almeno sino al 7 gennaio 2021 il Tribunale, ha ritenuto, erroneamente, che la conclusione dei lavori nel 2012 facesse iniziare, per tutti i reati la decorrenza della prescrizione. L'impugnata ordinanza si pone in netto contrasto con parte della giurisprudenza di legittimità che ritiene come la mancata rimozione di opere stagionali incide sul termine iniziale della decorrenza della prescrizione, ovvero la prescrizione inizia a decorrere non già dal giorno in cui l'opera avrebbe dovuto essere rimossa, ma dalla data in cui tale rimozione avvenga effettivamente,

¹


trattandosi di illeciti di natura permanente (Cassazione n. 8800/2020 e n. 51823/2018).

La lesione del bene giuridico protetto non è rappresentata dal completamento fisico dell'opera, come invece avviene per la realizzazione di un'opera senza titolo, poiché la ultimazione dei lavori di insediamento della struttura autorizzata come stagionale non determina alcuna lesione del bene giuridico protetto, è il permanere della condotta omissiva a vulnerare il territorio con la produzione di effetti lesivi che non si sarebbero verificati, o si sarebbero verificati in misura inferiore, se fossero stati rispettati i tempi dettati dall'autorità amministrativa per lo smontaggio delle opere precarie. L'interrotta condotta omissiva dell'imputata, nello smontaggio delle opere stagionali, determina la lesione permanente del bene giuridico protetto. Ci troviamo di fronte ad una condotta omissiva ininterrotta, che cessa solo alla rimozione delle opere.

L'omesso smontaggio si estrinseca materialmente in un'indebita occupazione del territorio.

Il Tribunale ha dichiarato già prescritto anche il reato di cui agli art. 54 e 1161 cod. nav., in considerazione del reato ipotizzabile di innovazione non autorizzata in luogo della contestata fattispecie dell'occupazione demaniale. Il reato di innovazione non autorizzata, per il tribunale, si sarebbe consumato al momento della realizzazione delle opere. Invece, si deve ritenere concretizzato il reato di occupazione demaniale, permanente e quindi non prescritto. in quanto mancava un provvedimento abilitativo (Cassazione n. 4762 del 2017 e 31290 del 2019; vedi anche per l'occupazione protratta dopo la scadenza del titolo Cassazione n. 34622 del 2011).

Contraddittoria poi l'ordinanza impugnata in relazione ad altro provvedimento del Tribunale del riesame del Tribunale di Lecce (ordinanza n. 4568 del 15 giugno 2021), in diversa composizione, che ha stabilito il contrario, ovvero la sussistenza del reato nelle ipotesi di realizzazione di un'opera stabile, non avente i requisiti di reversibilità e stagionalità.

Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.

2. 2. (omissis) ha depositato memoria, nella quale rappresenta sia in fatto che in diritto la situazione del (omissis), allega le relative autorizzazioni (edilizie e demaniali). Rileva che nelle autorizzazioni non risulta indicato l'obbligo dello smontaggio annuale delle strutture.

Conclude, pertanto, per la dichiarazione di inammissibilità o nel rigetto del ricorso della Procura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso in cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione.

Nella specie i motivi di ricorso risultano proposti, sostanzialmente, per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato (nella valutazione sostanziale del ricorso e in parte anche nella loro indicazione letterale).

Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli *errores in iudicando* o *in procedendo*, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).

³


Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (e nemmeno l'apparenza della motivazione) e, conseguentemente, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.

Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come i reati contestati risultano prescritti, con la caducazione dei presupposti (il *fumus* dei reati) per mantenere il sequestro.

Rileva il Tribunale che il (omissis) , "nella sua struttura e consistenza attuale, sia stato realizzato in forza del permesso di costruire n. 90/2012 e che, negli anni successivi, esso non sia mai stato smontato e rimontato, ma sia rimasto stabilmente installato". Con il successivo permesso del 2017 n. 100 nessuna opera veniva realizzata (per rinuncia). La relazione dell'ufficio tecnico del Comune del 10 settembre 2019, infatti, riscontrava che le strutture del (omissis) (omissis) erano corrispondenti a quelle assentite con il permesso di costruire del 2012 n. 90.

Tanto accertato in fatto, il Tribunale concludeva per la prescrizione di tutti i reati in accertamento. Il Tribunale, poi, evidenziava come "anche nell'ipotesi in cui si intendesse opinare che la prescrizione attinente allo smontaggio stagionale delle strutture assentite dovesse essere ricavata implicitamente secondo quanto argomentato dalla Soprintendenza, non può non essere evidenziato come la mancanza di una prescrizione esplicita in tal senso, espressamente riportata sul titolo abilitativo, incide sulla ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato di occupazione demaniale".

Per il reato ex art. 54 e 1161 del cod. nav. l'ordinanza rileva, in fatto, il possesso di una concessione demaniale in capo alla ricorrente senza contestazioni da parte del P.M. e una realizzazione di opere in difformità a quelle assentite "ma senza eccedere i confini dell'area oggetto di concessione" (reato istantaneo di innovazione non

autorizzata e non di occupazione abusiva, senza concessione – reato invece permanente -).

Il ricorso del P.M. non si confronta affatto su questi aspetti dell'ordinanza del riesame, ma in modo alquanto teorico e generico contesta la motivazione del provvedimento, non allegando prove (atti o altri elementi di prova) per contestare gli accertamenti in fatto del Tribunale del riesame, che hanno comportato una previsione di prescrizione dei reati, e in conseguenza di assenza del *fumus* per i sequestri.

Il ricorso, pertanto, deve dichiararsi inammissibile.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 8/02/2022

Il Consigliere estensore

Angelo Matteo SOCCI



Il Presidente

Luca RAMACCI

